



STATUTO COMPAGNIA TEATRALE TRAVESIOTUTTOTEATRO APS

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 "Codice del Terzo Settore", (in seguito indicato come "CTS"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "COMPAGNIA TEATRALE TRAVESIOTUTTOTEATRO APS" (in seguito indicata come "associazione").

L'utilizzo della definizione di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'associazione rimane sospeso fino all'iscrizione della stessa associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Dopo l'iscrizione, l'associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi ed attività.

L'associazione ha sede legale a Travesio (PN).

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, sedi secondarie – operative o amministrative – e sezioni locali.

L'associazione è retta ed opera secondo principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. Non persegue fini di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'associazione persegue il fine esclusivo della promozione di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, attraverso ogni espressione avente contenuti educativi e di interesse sociale nei campi del teatro, della poesia, della letteratura, della danza e della musica dal vivo.

In particolare l'associazione svolge una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, art. 5, del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, l'associazione si propone di:

- a) allestire, rappresentare e distribuire spettacoli teatrali;
- b) favorire la crescita culturale dei soci attraverso l'approfondimento, la divulgazione, lo studio, la ricerca e la sperimentazione in campo teatrale;
- c) partecipare a/organizzare concorsi, rassegne, festival e manifestazioni teatrali ed artistiche e culturali in generale a carattere internazionale, nazionale e locale;
- d) partecipare a/organizzare laboratori e corsi per la formazione di attori, tecnici e registi, al fine di offrire ai soci varie opportunità di carattere didattico e/o formativo;
- e) valorizzare e divulgare le tradizioni popolari nazionali, regionali e locali ed il patrimonio culturale, artistico, storico e linguistico nazionale e locale attraverso un'attività basata su spettacoli teatrali, su spettacoli di arti e generi vari e su manifestazioni allegoriche e folkloristiche;
- f) valorizzare, attraverso l'attività teatrale, la cultura, il folklore, le tradizioni popolari e la lingua friulana;
- g) curare, anche con l'intervento di terze persone non socie, la raccolta, la catalogazione e la traduzione di testi teatrali;
- h) stimolare la scrittura di testi teatrali originali in lingua italiana e in lingua friulana;
- i) attivare un'azione di sensibilizzazione, rivolta ai propri aderenti e alla comunità locale, nei riguardi della cultura teatrale a tutti i livelli;
- j) incrementare e divulgare gli spettacoli e la cultura musicali attraverso attività e manifestazioni musicali;
- k) realizzare prodotti audiovisivi e iniziative di carattere multimediale;
- l) promuovere ed organizzare attività culturali anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo affidati all'associazione, tramite convenzione, da privati, da pubbliche amministrazioni e da aziende individuali e società di ogni genere;
- m) sostenere iniziative di beneficenza in generale;
- n) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente collegata alle finalità sociali dell'associazione compresa la partecipazione in altre associazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali.

L'Associazione, per un migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi o che hanno finalità analoghe o affini e può, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l'esclusione di altri, l'accensione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto di immobili, di attrezzature e di impianti ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività sociale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
2. inoltrare richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche;
3. amministrare e gestire, con possibilità di concederli in affitto o in comodato d'uso gratuito, i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria o straordinaria;



4. partecipare nella e/o favorire la costituzione di enti, istituzioni, associazioni e organismi in genere, le cui finalità ed iniziative siano collegate agli scopi dell'associazione;
5. sviluppare rapporti e collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e per anziani, enti privati e fondazioni, qualora ciò risulti utile al perseguimento dei propri fini sociali;
6. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività esercitate o esercitabili;
7. avvalersi, per raggiungere i propri scopi, delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto, anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato forniti da persone fisiche esterne o interne all'associazione, limitatamente all'intento di assicurare il regolare funzionamento delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o qualificare e specializzare le proprie attività;
8. stipulare convenzioni con agenzie di spettacolo, associazioni di settore, società di service audio/luci, ditte di noleggio mezzi di trasporto, ecc... a supporto delle attività proprie, onde offrire opportunità e facilitazioni per l'espletamento delle attività artistiche, sociali e culturali in generale, organizzate e/o proposte dall'associazione;
9. accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
10. esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell'associazione;
11. favorire ed incentivare momenti di ritrovo attraverso l'ascolto di musica, la presentazione di libri, l'organizzazione di convegni, di serate di cinema, di mostre di quadri, di mostre fotografiche, di mostre ed eventi multimediali, ecc..
12. organizzare viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli associati e dei loro familiari;
13. svolgere, in via sussidiaria, attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati propri o di altre associazioni portanti la stessa tessera;
14. porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso Codice;
15. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. In particolare queste attività sono considerate secondarie se i loro proventi non superano uno dei seguenti parametri: 30% delle entrate complessive; 66% dei costi complessivi. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. Se nel corso dell'anno viene superato uno dei due suddetti parametri (30%; 66%) la norma concede la possibilità di rientrare nelle percentuali entro la fine dell'anno successivo.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.3 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità., pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono essere eletti.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 4 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette persone fisiche o tre APS).

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) tutti coloro - persone fisiche, associazioni senza scopo di lucro ed enti del Terzo Settore - che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano al Consiglio Direttivo dell'associazione, richiesta scritta – su apposito modulo consegnato dall'associazione - ove vanno riportati i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. E' prevista l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o di altre associazioni senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS già socie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale esercitate.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa, se prevista, ed al rilascio della tessera sociale, se prevista.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e le stesse parità di trattamento all'interno dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto il diritto di voto in assemblea.

Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ove previste, e dei contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega nelle Assemblee, in particolare in quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello statuto e/o dei regolamenti e per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'associazione (elettorato attivo), la cui totalità dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate e le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati (art. 26 comma 2 del CTS), persone tutte che devono risultare iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi;
- c) candidarsi, purché maggiorenni, a ricoprire la carica di Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo dell'associazione (elettorato passivo), se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- e) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione;
- g) utilizzare le strutture delle quali l'associazione è proprietaria o sulle quali vanta un diritto d'uso (locazione, comodato, usufrutto, ecc..) ove è svolta l'attività sociale;
- h) conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- i) concorrere alla formazione dei programmi delle attività e alla loro approvazione;
- j) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- k) rassegnare le dimissioni e recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- l) esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci, libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, libro dei volontari, ecc...) previa richiesta scritta da inviare anche via e-mail al Presidente dell'associazione, il quale deve mettere a disposizione detti libri entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. In particolare l'accesso ai predetti libri può avvenire presso la sede dell'associazione con modalità tali da non intralciare la gestione amministrativa e sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e sono responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione o di indebito utilizzo di fatti e circostanze appresi durante la fase di controllo.

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali, se previste, i corrispettivi specifici e i contributi straordinari determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- e) dimissioni volontarie, comunicabili dal socio in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata o PEC da inviare al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- f) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti giuridici;
- g) scioglimento dell'associazione.

Un socio può invece essere escluso dall'associazione per:

- h) mancato versamento della quota associativa, se prevista, e degli altri contributi eventualmente dovuti, previa contestazione all'associato dell'addebito e concessione di un congruo termine per presentare eventuali osservazioni o per provvedere al versamento;
- i) tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- j) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'associazione;
- k) aver arrecato all'associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il Consiglio Direttivo, qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione dell'associato, delibera di sottoporre all'Assemblea ordinaria una proposta motivata di esclusione e ne dà comunicazione per iscritto all'interessato, entro 30 giorni dalla data della deliberazione, assegnandogli un congruo termine per presentare le proprie osservazioni e per esercitare il diritto di difesa. Tale diritto può essere esercitato da parte dell'associato presentando ricorso all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio Direttivo, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata allo stesso Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. L'Assemblea ordinaria si svolge e delibera sull'esclusione dell'associato (art.25, comma 1, lett. e) del d.lgs. 117/2017), entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa audizione dell'interessato. All'associato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio e la possibilità di esporre le proprie ragioni. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dalla comunicazione di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma senza diritto di voto.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge. Si applica l'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari, sia continuativi che occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale nelle convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche.

E' fatto obbligo, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. n. 117/2017, di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività a favore dell'associazione. Il registro, numerato e vidimato da un notaio o da un segretario comunale prima dell'uso, riporta i dati anagrafici dei volontari associati e/o non associati, che svolgono la loro attività sia in modo continuativo che occasionale. I volontari iscritti possono esaminare il suddetto registro con le modalità di cui all'art. 5, lettera l), del presente statuto.

Art. 7- Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'associazione potrà eleggere:

- c) l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico
- d) il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. E' inoltre convocata quando

- a) sia fatta richiesta da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) sia fatta richiesta, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) indicate più sopra, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini suindicati, il Vicepresidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo lettera raccomandata, anche consegnata a mano, o tramite fax, e-mail, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o mediante qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la data e l'ora relative alla prima convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti e/o rappresentati. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei presenti e/o dei rappresentati; in caso di parità, l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati. Nel caso di seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati e sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, nella convocazione può prevedere che l'Assemblea si costituisca e si svolga, anche in parte, mediante mezzi di telecomunicazione e che l'espressione del voto possa avvenire anche in forma telematica. Le riunioni dell'Assemblea che si svolgono per audioconferenza o videoconferenza devono rispettare le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
2. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'associazione. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- 2) approva i bilanci o i rendiconti consuntivo e preventivo deliberando, con riferimento ai bilanci o ai rendiconti consuntivi, sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e sulle modalità di copertura degli eventuali disavanzi;
- 3) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri
- 4) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 5) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati che hanno presentato appello all'Assemblea dei Soci a seguito di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti interni;
- 9) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente;

- 10) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- 11) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 12) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione che abbia attinenza con l'attività dell'Associazione;
- 13) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e il Direttore Artistico, qualora questa ultima figura venga ritenuta utile ai fini delle attività esercitate dall'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili anche più volte consecutivamente. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità, nel voto segreto, - se richiesto dal Presidente o da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo - la proposta si intende respinta. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio conferenza o videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci di cui all'art.9 del presente statuto ed indicate nell'eventuale regolamento interno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;

- b) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci;
- c) nomina con voto palese, nella prima seduta dopo che si è formato il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente con funzioni vicarie ed il Segretario con funzioni di Tesoriere dell'associazione nel suo seno;
- d) nomina il Direttore Artistico dell'Associazione e ne dispone, al verificarsi di determinate cause e a determinate condizioni, la revoca;
- e) formula i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto e relaziona in merito all'Assemblea dei soci;
- f) predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) dà esecuzione alle delibere approvate dall'Assemblea dei soci;
- h) redige il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS - accompagnato dalla relazione del Presidente - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- i) redige il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- j) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- k) assicura un corretto uso delle strutture, degli impianti e delle attrezzature di cui l'associazione si avvale per l'esercizio delle proprie attività;
- l) decide l'importo delle quote associative annuali e dei corrispettivi specifici per le attività, le iniziative ed i servizi in generale organizzati e proposti dall'associazione a favore dei soci;
- m) cura la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- n) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) individua le attività diverse di cui all'art.6 del CTS - e successive modifiche ed integrazioni - esperibili dall'associazione;
- p) provvede attraverso la segreteria alla compilazione e all'invio ad enti pubblici e privati, società commerciali e imprese individuali delle domande di contributo;
- q) redige eventuali Regolamenti interni da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- r) definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- s) nomina i responsabili di eventuali sezioni interne;
- t) fissa la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- u) delibera circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché riguardo agli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;
- v) delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano all'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- w) cura i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'associazione;
- x) mette in mora il socio inadempiente alla scadenza del rinnovo associativo;
- y) incarica persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine, determinando, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- z) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- aa) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse nell'interesse dell'associazione;
- bb) decide le forme e le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività sociali sul territorio.
- cc) delibera sull'eventuale trasferimento della sede dell'associazione in ambito comunale.
- dd) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno;
- ee) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

La segreteria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni a questa delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art.13 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

- 1) La carica di Consigliere si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - c) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.
- 2) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3) Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel comma 1 di cui sopra e non si possa provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi a causa della mancanza di una lista di non eletti, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere alla elezione di uno o più nuovi Consiglieri – in numero pari a quelli cessati – che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 4) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 3 (tre) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi istituzionali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- b) coordina l'attività del Consiglio Direttivo
- c) rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, delegata dal Consiglio Direttivo, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- e) sorveglia sul buon andamento gestionale ed amministrativo dell'associazione;
- f) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne propone la revisione ove si presenti la necessità;
- g) stipula e sottoscrive gli atti e i contratti inerenti l'attività dell'associazione;
- h) partecipa alla predisposizione dei rendiconti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
- i) promuove e sostiene tutti gli atti e tutte le manifestazioni che tornano a vantaggio dell'associazione;
- j) è responsabile in solido con il Consiglio Direttivo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che firma in rappresentanza dell'associazione;
- k) ha il potere di prendere decisioni immediate quando non sia possibile riunire il Consiglio Direttivo, decisioni che dovranno essere tuttavia ratificate dal Consiglio stesso alla prima occasione utile.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. La firma del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario sono disgiunte per le operazioni di ordinaria amministrazione. La firma del Presidente e del Vice Presidente sono congiunte per le operazioni di straordinaria amministrazione ad

eccezione dei casi in cui, per determinati affari, Il Consiglio Direttivo abbia attribuito con delibera al solo Presidente il potere di straordinaria amministrazione.

La carica di Presidente si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.2382 del Codice Civile
- e) perdita della qualità di socio o esclusione dall'associazione di cui all'art.5 del presente statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti da a) a e) più sopra indicati, ci si atterrà a quanto previsto dall'art.13, comma 2 o comma 3 del presente statuto. Espletato quanto previsto dall'art.13, comma 2 o comma 3, del presente statuto, alla prima riunione del Consiglio Direttivo i consiglieri nomineranno il nuovo Presidente.

Art.15 – Vice Presidente

Al Vice Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, sono riservati tutti i poteri del Presidente se quest'ultimo viene a mancare o è impedito nell'esercizio della sua funzione. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e può da quest'ultimo venir delegato per l'espletamento di specifici incarichi e funzioni.

Art. 16 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Egli cura il disbrigo degli affari ordinari ed in genere ogni compito a lui affidato dal Consiglio, dal quale riceve le direttive. Partecipa alle sedute dello stesso Consiglio ed alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario:

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del libro soci e del libro volontari;
- cura la corrispondenza dell'Associazione coadiuvato dal Presidente;
- si occupa di ogni adempimento di carattere amministrativo dell'associazione;
- collabora nelle singole attività con i componenti del Consiglio Direttivo e con il Direttore Artistico, se nominato dal Consiglio Direttivo;

e in qualità di Tesoriere:

- gestisce, qualora il servizio non sia svolto da terzi esterni all'associazione, la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, conservando diligentemente tutta la documentazione contabile e verifica che ogni singolo movimento sia accompagnato da una pezza giustificativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari e/o postali inerenti l'Associazione;
- presenta al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, gli estratti conto dei movimenti di cassa e di banca o posta debitamente aggiornati;
- predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre prima alla formale approvazione del Consiglio Direttivo e poi alla formale approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Art. 17 - Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di curare, coordinare, organizzare spettacoli teatrali, rassegne, laboratori ed ogni altra attività legata alle finalità dell'associazione; inoltre definisce le linee programmatiche ed i progetti artistico-culturali individuando le caratteristiche, le tematiche e le persone idonee allo svolgimento dei suddetti progetti. Il Direttore Artistico opera in sinergia con il Consiglio Direttivo pur rimanendo estraneo alla conduzione amministrativa dell'Associazione. Avendo i

requisiti e su formale incarico da parte del Consiglio Direttivo, il Direttore Artistico può assumere anche la funzione di regista della compagnia teatrale esistente in seno all'associazione.

Art. 18 - Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1) L'Organo di Controllo, eventualmente nominato all'avverarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 Codice Terzo Settore, è formato da 3 (tre) membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea in base ai criteri stabiliti all'art. 2397, comma 2, del c.c..
- 2) L'Organo di Controllo, se nominato, rimane in carica come previsto dall'art. 30 del CTS, comunque non oltre il mandato del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri dell'Organo di Controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione con il membro supplente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un ulteriore membro dell'Organo di Controllo decada dall'incarico, si provvederà alla nomina dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione e potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo.

Art. 19 - Competenze dell'Organo di Controllo

- 1) È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) esercitare il controllo contabile ed amministrativo su tutti gli atti della gestione;
 - b) accertare, con verifiche periodiche, la consistenza di cassa e banca;
 - c) esaminare i bilanci consuntivi e preventivi annuali pervenuti dal Tesoriere, trasmettendoli successivamente al Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello CTS. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - f) l'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.
- 1) L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 – Il Revisore Legale dei Conti

- 1) Il Revisore Legale dei Conti, qualora nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Revisore Legale dei Conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2) Il Revisore Legale dei Conti, se nominato, rimane in carica come previsto dall'art. 31 del CTS, comunque non oltre il mandato del Consiglio Direttivo. Può essere rieletto.

- 3) Delle proprie riunioni il Revisore Legale dei Conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
- 4) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore Legale dei Conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 5) Il Revisore Legale dei Conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
- 2) I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dalle quote sociali – se previste - versate degli associati;
- b) dai corrispettivi specifici a fronte delle iniziative, delle attività e dei servizi in generale, tutti connessi con l'attività istituzionale, organizzati e proposti dall'Associazione a favore degli associati (allestimenti spettacoli, corsi, laboratori, incontri formativi e informativi, ecc.)
- c) da contributi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti collegati ai fini statutari;
- d) dai contributi di organismi internazionali e da contributi dell'Unione Europea;
- e) da rimborsi e contributi degli associati e di terzi;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, celebrazioni, ricorrenze e sottoscrizioni, anche a premi (cd. raccolte fondi). L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere marginale e connesse con l'attività istituzionale;
- i) da entrate per la vendita di biglietti di ingresso Siae o per offerte di denaro libere in occasione di attività dell'associazione aperte al pubblico;
- j) dai beni strumentali acquistati dall'associazione;
- k) dalle rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- l) da ogni altro provento e da ogni entrata od acquisizione compatibili con le finalità dell'associazione;
- m) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la stipula con terzi di contratti di natura commerciale, come ad esempio contratti di sponsorizzazione e di abbinamento pubblicitario.

I fondi liquidi sono depositati presso gli istituti di credito individuati dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, di morte o recesso dell'associato o di esclusione dell'associato dall'associazione.

Art. 23 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art.25 – Incremento e salvaguardia del patrimonio

Il patrimonio dell'associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati, destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio potrebbe subire adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento contemplato dalla normativa applicabile.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente della associazione.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. del C.C.

Art. 26 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché per determinare l'entità delle quote associative, ove previste, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Il bilancio deve essere depositato nella sede dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente. All'Assemblea dei soci il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione diretta ai sensi dell' art. 15 comma 3 del CTS, mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Art. 28 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere e pubblicare nel proprio sito internet, se esistente, il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet se esistente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo sia continuativo che occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo – qualora nominato - tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei Conti – qualora nominato – tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato con le modalità stabilite all'art.10 del presente statuto.

Art. 31 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, determinando l'eventuale loro compenso, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

Art.32 – Regolamenti interni

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva uno o più Regolamenti interni, che rimangono validi fino a quando non siano modificati o soppressi dall'Assemblea stessa.

Art. 33 - Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad

un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia ove ha sede l'associazione.

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (CTS) e successive modificazioni e dal Codice Civile.

Travesio, li.....

Il Presidente.....

Il Segretario.....



REGISTRATO a TULMEZZO, il 15/09/2016
Al N° 104 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € 100.000,00
consegnato in pari data 15/09/2016

*firma su delega del Direttore Provinciale

GIORGIA PETE